

DAL 7 MAGGIO 2012 SONO IN VIGORE LE DISPOSIZIONI DELL'ART.12, COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE 11/2010 (DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA SEMPLIFICAZIONE NEL SETTORE EDILE DELLE OSTRUZIONI A COMMITTENZA PUBBLICA E PRIVATA).

Le comunicazioni di inizio lavori, relative alle domande di **Permessi di Costruire** presentate al Comune a far data **dal 7 maggio 2012**, devono avere, tra gli allegati obbligatori di legge e quelli previsti dal Regolamento Edilizio, anche la documentazione che attesta che l'impresa è in regola con le norme antimafia.

La novità è contenuta all'art. 12, comma 3 della Legge Regionale dell'Emilia Romagna 26/11/2010 n.11_(pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E.R. n. 162 del 26/11/2010) che reca **“Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata”**.

Si tratta di una legge che si inserisce nel percorso normativo nazionale, volto a tutelare la sicurezza e la legalità nei cantieri edili.

Il citato comma 3 dell'art.12 della L.R.11/2010 stabilisce **che l'efficacia del permesso di costruire è sospesa** fino a che non viene trasmessa al Comune la documentazione in materia antimafia nei confronti dell'impresa affidataria ed esecutrice dei lavori, oggetto del permesso di costruire.

L'adempimento, contenuto nella legge regionale del 2010, è entrato in vigore a seguito della stipula del Protocollo di intesa tra la Regione Emilia Romagna e le Prefetture dell'Emilia-Romagna, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1529 del 24/10/2011 e firmato il 5/03/2012.

Il Protocollo è stato poi pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 59 del 6/04/2012, per cui la norma citata si applica dal 7.05.2012_

Sempre nel BUR della Regione Emilia Romagna n.59 del 6/04/2012 è stata pubblicata anche la Circolare esplicativa prot. 2012/0079948 del 28/03/2012.

La documentazione antimafia attesta l'insussistenza, a carico dell'impresa che deve eseguire i lavori, delle condizioni di cui all'art. 10 della L.31.05.1965 n.575 (oggi art. 67 D.LGS.159/2011).

Sia il testo della L.R.11/2010, sia il BUR n. 59 del 6.04.2012 che contiene il citato Protocollo, sia la Circolare esplicativa sono disponibili nella pagina web del Servizio Sportello Unico Edilizia.

■ **Comunicazione di Inizio lavori e Dichiarazione del Committente o del Responsabile dei lavori:**

Dal punto di vista operativo, è stata aggiornata la modulistica per presentare la comunicazione di inizio lavori.

■ **Importo dei lavori:**

Per le domande di permesso di costruire presentate dal 7.05. 2012, deve essere indicato l'importo dei lavori appaltati. Questo è determinante, ai fini della documentazione da allegare alla comunicazione di inizio lavori, come di seguito precisato:

➔ **Permessi di costruire con lavori di importo pari o superiore a Euro 70.000,00:**

Alla comunicazione di inizio lavori del permesso di costruire, il soggetto interessato allega la Dichiarazione del Committente o del Responsabile dei lavori con la quale dichiara di aver verificato l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 10 della L.31/05/1965 n.575, oggi ai sensi dell'art.67 D.LGS. 6/09/2011 n.159 *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge 13/08/2010 n. 136”* delle imprese esecutrici dei lavori e contestualmente chiede all'Amministrazione Comunale l'acquisizione d'ufficio della certificazione antimafia ai sensi dell'art. 3-bis della L.4 aprile 2012 n.35.

→ **Permessi di costruire con lavori di importo inferiore a Euro 70.000,00:**

Alla comunicazione di inizio lavori del permesso di costruire, il soggetto interessato allega la Dichiarazione del Committente o del Responsabile dei lavori con la quale dichiara di aver verificato l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 10 della L.31/05/1965 n.575, oggi ai sensi dell'art.67 D.LGS. 6/09/2011 n.159 *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge 13/08/2010 n. 136”* delle imprese esecutrici dei lavori e contestualmente allega l'autocertificazione Antimafia, sottoscritta dall'imprenditore, o dal legale rappresentante dell'impresa appaltatrice, attestante che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 10 della Legge 31/05/1965 n.575 (oggi art. 67 del D.LGS.159/2011).

Queste disposizioni in materia antimafia **non si applicano** alle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) di cui all'art. 19 L.241/1990 e s.m. nè alle Comunicazioni di inizio lavori per Attività di Edilizia Libera (CIL) di cui all'art. 6 DPR 380/2001 e s.m.
